

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20905 del 12/09/2013

Revocazione ordinaria - Carattere palese dei vizi - Immediata rilevanza decisoria - Necessità - Impugnazione "manifestamente infondata" - Sospensione del termine di ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di revocazione ordinaria, i vizi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ. hanno carattere palese, ossia debbono essere riconoscibili alla semplice lettura della motivazione da parte del soccombente, con la conseguenza che l'impugnazione - atteso il carattere eccezionale della revocazione, non suscettibile di interpretazione estensiva - è ammissibile solo ove detti vizi risultino immediatamente rilevanti ai fini decisori. Ne consegue, inoltre, che l'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353, ed interpretato alla luce dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, nonché del principio di lealtà processuale di cui all'art. 88, primo comma, cod. proc. civ., non consente al ricorrente per revocazione di giovare della sospensione del termine di ricorso per cassazione qualora l'impugnazione per revocazione sia manifestamente infondata.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.20905 del 12/09/2013